

Tribunale di Bari  
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 4 /2020

Il Giudice designato,

letta la proposta di ammissione al piano del consumatore depositata da CANDEO DANILO e SASSANELLI LUCIA ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012;

presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che la domanda è stata ritualmente proposta e sottoscritta;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012;

letta la relazione dell'OCC;

rilevato che parte ricorrente è un "consumatore", ex art 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale;

che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

osservato che, fissata l'udienza di omologa, e comunicato ai creditori il piano ed il decreto di fissazione dell'udienza, non è stata formulata alcuna opposizione;



dato atto che le posizioni debitorie risultano analiticamente illustrate nel piano del consumatore depositato in atti ed ammontano a complessivi € 210.167,65; che i crediti sono tutti maturati in ragione di rapporti di finanziamento, l'uno ipotecario e gli altri chirografari;

che non risultano creditori di rango privilegiato;

considerato che, a fronte dell'esposizione debitoria in questione, il ricorrente propone ai creditori un piano che prevede il regolare pagamento del creditore ipotecario secondo il piano di ammortamento con la propria retribuzione di lavoratore dipendente ed il pagamento del 30% dei creditori chirografari attraverso la destinazione della somma di € 25.000,00 ricevuta quale finanza esterna, mentre il residuo della retribuzione sarà destinato al mantenimento del proprio nucleo familiare, monoreddito e composto da sei persone di cui 4 minori;

osservato che il piano è stato sottoscritto anche dal fratello del ricorrente, quale finanziatore esterno;

che, quanto alla materiale esecuzione del piano medesimo, si prevede di estinguere in un'unica soluzione subito dopo l'omologa i debiti chirografari indicati nel piano;

rilevato che il professionista designato ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, l'insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ed ha espresso un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

che, in particolare, secondo quanto indicato nella relazione, le cause dell'indebitamento vanno ricercate nel coinvolgimento della prima casa in un sequestro preventivo e nella necessità di dover pagare un canone locativo oltre alla stipula del mutuo ipotecario, tenuto peraltro conto della presenza di quattro figli minori;

che, infine, il piano, come attestato dal professionista medesimo, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore ed appare altresì più favorevole alla liquidazione del patrimonio, tenuto conto dello scarso valore delle due autovetture e della sufficienza della liquidità derivante dall'eventuale alienazione dell'unico immobile in proprietà al soddisfacimento del solo creditore ipotecario;



che sussistono conseguentemente le condizioni di omologa previste dall'art. 12 bis, co. 3 L. n. 3/12;

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dai ricorrenti;
- dispone che i pagamenti vengano eseguiti dall'avv. Giovanni Testa, OCC nella procedura, all'uopo delegato, secondo quanto specificato nel piano medesimo;
- dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore;
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Bari, a cura del professionista.

Bari 06/11/2020

Il Giudice delegato

Paola Cesaroni

